



COMUNE DI MERÌ
PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO

DI INCARICHI A LEGALI

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. *9* DEL *24/06/2016*)

INDICE

- Art. 1 - Finalità del Regolamento
- Art. 2 - Presupposti Giuridici
- Art. 3 - Ambito di applicazione e disciplina della materia
- Art. 4 - Elenco degli avvocati
- Art. 5 - Soggetti ammessi
- Art. 6 - Domanda di partecipazione
- Art. 7 - Accoglimento della domanda
- Art. 8 - Disciplinare di incarico
- Art. 9 - Obblighi del Professionista incaricato
- Art. 10 - Validità dell'Elenco
- Art. 11 - Modalità di utilizzo dell'Elenco
- Art. 12 - Modalità di conferimento degli incarichi
- Art. 13 - Cancellazione dall'elenco
- Art. 14 - Trattamento dei dati personali
- Art.15 - Natura dell'incarico professionale
- Art.16 - Formalizzazione dell'incarico professionale
- Art.17 - Corrispettivo per l'incarico professionale
- Art.18 - Pubblicità
- Art.19 - Registro degli incarichi
- Art.20 - Norme di rinvio
- Art.21 - Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità del Regolamento -

1. Le disposizioni del presente regolamento rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse :
 - Contenimento, razionalizzazione e controllo spesa pubblica corrente;
 - Nel rispetto dei principi di : trasparenza, rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, pubblicità e proporzionalità

Art. 2 - Presupposti Giuridici -

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti quando ricorrono i seguenti presupposti:
 - quando l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze dell'Amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione ;
 - la prestazione deve essere di natura qualificata ;
 - sono preventivamente determinati oggetto e compenso;
 - deve sussistere la relativa copertura finanziaria ;
 - venga predisposta apposita relazione del responsabile del servizio interessato sulla convenienza della nomina di un legale per costituirsi e difendere le ragioni dell'Ente .

Art. 3 - Ambito di applicazione e disciplina della materia -

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi di patrocinio legale, assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale dinanzi all'Autorità giurisdizionale di ogni ordine e grado ;
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4/2005: *"... la Giunta Comunale, autorizza il Sindaco a stare in giudizio, sia come attore che come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari, approva transazioni e rinunce alle liti"* ;
3. Le delibere per resistere in giudizio o promuovere liti, su proposta del Sindaco, o dell'Assessore al contenzioso, sono redatte dal servizio contenzioso, previa acquisizione di apposita relazione da parte del titolare di P.O. dell'ufficio di cui è competenza la materia del contendere, in cui si evidenzia la necessità di resistere e agire in giudizio, e sottoposte all'esame della Giunta Comunale per essere deliberate ;
4. Alla Giunta Municipale compete la decisione di resistere o agire in giudizio, eventuale rinuncia alle liti e conclusione di atti transattivi (salvo che non rientrino nella competenza consiliare) e purchè provviste di apposita relazione redatta dal responsabile del servizio in cui si rilevi la convenienza sottesa a tale decisione, nonché l'assegnazione di risorse economiche ;
5. Al Sindaco compete il conferimento della procura alle liti;
6. Al Responsabile P.O. compete il conferimento dell'incarico .

Art. 4 - Elenco degli avvocati -

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali è istituito apposito Elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio legale dinanzi all'Autorità giurisdizionale di ogni ordine e grado.
2. L'elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni in base alla materia:
 - A. Civile ;
 - B. Lavoro;
 - C. Penale;
 - D. Tributaria e amministrativa;
 - E. Cassazionisti.
3. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante legale dello studio associato, avvalendosi dell'apposito modello predisposto dal Comune di Meri .
4. Ciascun professionista, singolo o associato, può inoltrare domanda per essere iscritto nell'elenco.

Art. 5 - Soggetti ammessi -

Sono ammessi a presentare domanda i professionisti che alla data della pubblicazione del relativo avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano iscritti all'albo professionale da almeno tre anni;
- b) siano in condizione di contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) non abbiano a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
- d) non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale comunque accertato ;
- e) non presentino cause di incompatibilità e inconfiribilità a patrocinare nell'interesse del Comune di Meri;
- f) non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
- g) siano in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale : nel caso di studi associati, i requisiti devono essere posseduti da ciascun componente lo studio medesimo.
- h) assenza di conflitto di interessi con il Comune di Meri ;
- i) essere iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione relativamente al conferimento di incarichi di patrocinio da svolgersi dinanzi la suprema Corte;
- l) non aver rappresentato o difeso negli ultimi 3 anni controparti del Comune di Meri in cause Civili, Penali o Amministrative;

L'accettazione di incarichi in cause civili, penali o amministrative contro il Comune di Meri comporterà la cancellazione dall'elenco.

Art.6 - Domanda di partecipazione -

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello predisposto dal Comune di Meri, è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, cui dovrà essere allegato curriculum vitae, da cui risultino i titoli conseguiti (laurea e le eventuali specializzazioni) e fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, con la quale il richiedente dichiara:

- Cognome, nome e dati anagrafici;
- Indirizzo dello studio, recapito telefonico, fax , E-Mail e PEC;
- Codice fiscale e partita IVA;
- la propria disponibilità ad assumere incarichi di difesa in giudizio del Comune di Meri con specificazione delle materie e/o degli ambiti di specializzazione in relazione ai quali dichiara detta disponibilità nonché delle giurisdizioni innanzi alle quali è abilitato al patrocinio;
- di essere iscritto da almeno tre anni all'albo professionale, indicando la data di iscrizione;
- di essere iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione relativamente al conferimento di incarichi di patrocinio da svolgersi dinanzi la suprema Corte;
- di essere in condizione di contrattare con la pubblica amministrazione;
- di non avere a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
- di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale comunque accertato;
- di non presentare cause di incompatibilità e inconfiribilità a patrocinare nell'interesse del Comune di Meri;
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
- di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale;
- assenza di conflitto di interessi con il Comune di Meri ;
- non aver rappresentato o difeso negli ultimi 3 anni controparti del Comune di Meri in cause Civili, Penali o Amministrative;
- di obbligarsi al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e di quello adottato dal Comune di Meri .

La domanda dovrà essere consegnata in busta chiusa indirizzata al Sindaco del Comune di Meri (ME)
- Piazza Municipio - 98040 – Meri (ME) e riportante la dicitura:

" Domanda di iscrizione all'Elenco dei professionisti cui conferire incarichi legali".

Il plico potrà essere recapitato con una delle seguenti modalità:

- A mani con consegna al protocollo comunale;
- A mezzo raccomandata a/r;
- A mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.meri.me.it nell'oggetto della PEC deve essere riportata la dicitura

" Domanda di iscrizione all'Elenco dei professionisti cui conferire incarichi legali".

Saranno cause di rigetto della domanda:

- La mancanza della fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- La mancata sottoscrizione della domanda ;
- La mancanza di uno o più dei requisiti prescritti.

Art.7- Accoglimento della domanda-

- L'iscrizione all'elenco avverrà previa valutazione della documentazione presentata.
- Al soggetto interessato verrà data comunicazione dell'accoglimento o del rigetto della domanda di iscrizione, con indicazione della motivazione, tramite PEC.
- L'inclusione del professionista nell'elenco non costituisce titolo per pretendere affidamento di incarichi legali e non è assolutamente vincolante nei confronti dei professionisti.

Art.8 - Disciplinare di incarico –

Lo svolgimento dell'incarico professionale è regolato da apposito disciplinare di incarico.

Il disciplinare deve, tra l'altro, contenere:

- dichiarazione del professionista circa l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico ricevuto, in relazione a quanto previsto dal Codice deontologico forense e l'impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Meri, per tutta la durata del rapporto professionale instaurato;
 - l'impegno del professionista ad informare per iscritto il Comune in ordine a tutte le iniziative e le attività intraprese in relazione all'incarico ricevuto e a trasmettere, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
 - l'impegno del professionista a fornire, su richiesta del Comune, delucidazioni scritte, pareri scritti sull'opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, ed eventualmente a predisporre eventuali atti di transazione;
 - preventivo di parcella, comprensivo di IVA, CPA, ritenuta d'acconto, e ogni altro onere derivante dall'applicazione di diritti, tasse e simili eventualmente previsti dalla normativa vigente, determinato in base al valore della causa e con l'applicazione dei valori minimi delle tariffe alle competenze spettanti al professionista, di cui al D.M. 55 del 10 marzo 2014, pubblicato nella G.U. n. 77 del 2 aprile 2014, ridotti almeno del 20%;
- Il preventivo di parcella non può essere modificato in corso di causa, eccetto le spese di giudizio necessarie documentate e preventivamente autorizzate dal Comune, al fine di evitare la costituzione di debiti fuori bilancio ;
- l'impegno del Comune di Meri a fornire tempestivamente ogni informazione da parte degli uffici interessati alla causa, atto e documento utile alla migliore difesa, richiesto dal professionista;
 - l'impegno del Comune di Meri ad erogare, a richiesta del professionista, un acconto in misura non superiore al 20% del progetto di parcella ed il saldo delle spese sostenute .

Art.9 - Obblighi del Professionista incaricato -

Il professionista incaricato è tenuto:

- a partecipare a riunioni ed incontri convocati o richiesti dall'Ente, per la definizione della strategia processuale da seguire o per la trattazione della causa;
- ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività professionali espletate in relazione all'incarico affidato, a trasmettere, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio dell'incarico conferito, allegando la relativa documentazione;
- a richiedere, nei casi consentiti dalla legge, la riunione dei giudizi;
- a fornire, su richiesta del Comune di Meri, delucidazioni scritte, pareri scritti sull'opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, ed eventualmente a predisporre eventuali atti di transazione;
- a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente e/o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;

- a non accettare da terzi, pubblici o privati, contenzioso o incarico legale contro il Comune di Meri, per tutta la durata del rapporto professionale instaurato ;
- rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e di quello adottato dal Comune di Meri .

Art. 10 – Validità dell’Elenco -

L’elenco ha validità biennale, decorrente dalla data di sua approvazione.

Art. 11 – Modalità di utilizzo dell’Elenco -

Gli incarichi professionali vengono affidati, con le modalità di cui al successivo articolo 12, nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.

Art.12 - Modalità di conferimento degli incarichi-

L’individuazione dell’Avvocato avviene ai sensi dell’art.4 del nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs n.50/2016, il quale dispone che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del codice, deve avvenire nel rispetto dei principi di :

- Rotazione ;
- Economicità ;
- Efficacia ;
- Imparzialità ;
- Parità di trattamento ;
- Trasparenza ;
- Proporzionalità .

Il principio di rotazione può tuttavia essere derogato nei seguenti casi:

- evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti;
 - specifica esperienza nella materia oggetto del contenzioso per casi di particolare complessità e/o peculiarità.
1. La Giunta Municipale dichiara l’opportunità di costituirsi in giudizio , autorizza il Sindaco a firmare la procura alle liti , e assegna le somme al Responsabile P.O. stanziato dalla G.M. nella misura risultante a seguito di indagine di mercato, mediante richiesta di non meno di tre preventivi, anche a legali al di fuori dell’elenco comunale, ove non ve ne fossero esperti nella specifica materia ;
 2. Il Responsabile individua dagli elenchi l’ Avvocato competente in materia , si fa rilasciare parcella, nel rispetto dei limiti minimi di cui al D.M. n.55/2014, ridotti di almeno il 20% e affida l’incarico con propria determina ;
 3. Il Sindaco sottoscrive procura alle liti all’Avvocato individuato ;
 4. Nell’affidamento dell’incarico professionale il Comune di Meri tiene conto dei seguenti elementi:
 - foro di competenza della causa da affidare;
 - specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum professionale;
 - svolgimento di incarichi analoghi in difesa dell’Ente, con riferimento alla materia del contendere;
 - progetto di parcella economicamente più conveniente.
 5. Il Comune di Meri, in relazione a ciascun incarico professionale da affidare ed alla categoria di contenzioso per la quale è stata disposta l’iscrizione, chiede al professionista da incaricare apposito preventivo redatto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 17.
 6. Il Comune di Meri si riserva la facoltà di affidare incarichi a soggetti non iscritti nell’elenco, qualora vi siano specifiche ragioni relative alla peculiarità e all’importanza del contenzioso, sempre nel rispetto della procedura comparativa in precedenza delineata.
 6. Nel caso in cui, in base alla materia, non risultino legali iscritti nella sezione di riferimento del predetto elenco, il Comune procederà ad affidare gli incarichi legali secondo le procedure vigenti in materia, e in osservanza del D.Lgs n.50/2016 .

Art.13- Cancellazione dall'elenco -

La cancellazione dall'elenco è disposta nei confronti del professionista qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- venir meno dei requisiti e delle condizioni necessari per l'esercizio della professione;
- rinuncia all'incarico senza giustificato motivo;
- esecuzione negligente e non puntuale degli incarichi affidati;
- falsità o mendacio nelle dichiarazioni riportate nella domanda di ammissione all'elenco, accertati dall'Ente in fase successiva all'affidamento dell'incarico.

Art. 14- Trattamento dei dati personali -

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito del procedimento disciplinato dal presente regolamento.

Art. 15- Natura dell'incarico professionale -

Gli incarichi professionali conferiti nel rispetto degli indirizzi del nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs n.50/2016, e secondo il combinato disposto degli articoli 4 e 17, hanno natura di prestazione di servizi legali, individuati quali contratti pubblici esclusi dalle norme previste nel predetto nuovo codice degli appalti, e che pertanto devono essere conferiti nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 12.

Art. 16 – Formalizzazione dell'incarico professionale -

1. Il Comune di Meri si impegna a formalizzare l'incarico professionale entro termini congrui, per consentire al professionista incaricato i necessari approfondimenti della controversia e la tempestiva predisposizione della difesa.
2. Il Comune di Meri trasmette al professionista copia conforme all'originale della deliberazione della Giunta comunale con la quale viene autorizzata la costituzione in giudizio dell'Ente e della determinazione di affidamento dell'incarico, nonché tutta la documentazione necessaria alla predisposizione della migliore linea difensiva, a tutela degli interessi comunali.

Art. 17 – Corrispettivo per l'incarico professionale -

1. Il corrispettivo per l'incarico professionale è determinato sulla base del valore della controversia e nel rispetto dei parametri di liquidazione, di cui al D.M. 55 del 10 marzo 2014, pubblicato nella G.U. n. 77 del 2 aprile 2014, considerati i minimi tariffari ridotti almeno del 20%.
2. Il professionista individuato è tenuto a far pervenire all'Ente un preventivo analitico, veritiero e prudentiale, comprensivo di IVA, CPA, ritenuta d'acconto, eventuale domiciliazione, anticipazioni, e di ogni altro onere derivante dall'applicazione di diritti, tasse e simili eventualmente previsti dalla normativa vigente.
3. Il preventivo non può essere modificato in corso di causa, ad eccezione delle spese di giudizio necessarie, documentate e preventivamente autorizzate dal Comune di Meri, al fine di evitare la costituzione di debiti fuori bilancio.
4. Nella stesura del preventivo, il professionista deve attenersi ai seguenti criteri:
 - per quanto concerne gli onorari, l'importo indicato nel preventivo non può eccedere il valore dei minimi tariffari quantificati entro i limiti previsti dal valore della causa, ridotti almeno del 20%.
5. Il Comune di Meri provvede alla liquidazione delle parcelle previa valutazione di congruità rispetto all'oggetto dell'incarico in base alle disposizioni vigenti in materia (attualmente D.M. 20 luglio 2012, n. 140).
6. In caso di soccombenza, il professionista accetta una riduzione della parcella pari ad un ulteriore 30%.
7. Per quanto attiene gli incarichi per la difesa in giudizio del Comune di Meri, l'Ente si riserva la facoltà di concordare riduzioni o aumenti percentuali, di cui al DM n. 55/2014, in relazione alla peculiarità ed alla complessità della controversia.

Art. 18 – Pubblicità -

Ai fini dell'iscrizione in Elenco, il Comune di Meri redige apposito avviso pubblicato all'Albo on-line e sul Sito istituzionale dell'Ente.

Art. 19 – Registro degli incarichi -

E' istituito un registro degli incarichi, nel quale vengono annotati gli incarichi conferiti ed i consequenziali atti di gestione del procedimento di spesa.

Art. 20 - Norme di rinvio -

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.

Art. 21 - Entrata in vigore -

Il presente Regolamento entra in vigore appena divenuta eseguibile la deliberazione consiliare di approvazione.